



Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento del Tesoro

Direzione Valutario, Antiriciclaggio ed Antiusura

Il Capo della Direzione

OGGETTO: normativa antiriciclaggio; estinzione di Certificati di Deposito al portatore di importo superiore a € 12.500,00 da parte di un soggetto diverso da colui che ne ha richiesto l'estinzione.

L'articolo 1 della legge 5/7/1991, n° 197, vieta il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire è complessivamente superiore a € 12.500,00.

Il successivo articolo 5, comma 2, fa carico ai funzionari delle amministrazioni pubbliche, ai pubblici ufficiali ed agli intermediari abilitati, che "hanno notizia delle infrazioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2", di riferire al Ministero dell'economia e delle finanze per la contestazione.

Problemi interpretativi di tale ultima disposizione sono sorti in sede di estinzione di certificati di deposito al portatore di importo superiore a € 12.500,00 da parte di soggetto diverso da quello che ne aveva chiesto l'emissione.

In particolare, sono pervenuti numerosi quesiti volti a conoscere se la banca debba accertare che il trasferimento sia avvenuto tramite intermediari abilitati effettuando, in caso negativo, la segnalazione prevista dal richiamato art. 5, comma 2, della legge 5/7/1991, n° 197.

Sulla questione si è già espresso il Comitato Antiriciclaggio con il parere n. 22 del 9 novembre 1995.

Permangono, tuttavia, dubbi interpretativi da parte degli operatori.

Ciò posto, si ritiene opportuno fornire gli ulteriori chiarimenti.

In particolare, si ribadisce che il termine “infrazioni”, utilizzato nel più volte menzionato articolo 5, comma 2, non deve essere inteso in senso tecnico, bensì nel senso di ipotesi suscettibili, sulla base degli elementi conoscitivi in possesso dei soggetti richiamati dalla legge, di dar luogo ad infrazione; sarà, infatti, il Ministero dell’economia e delle finanze a valutare se un fatto abbia concretizzato o meno un’infrazione.

Ne consegue che le banche – fermi restando gli obblighi di identificazione e registrazione previsti dall’articolo 2 della citata Legge n.197/1991 – sono tenute a dare comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze della avvenuta estinzione di un certificato di deposito al portatore eccedente l’importo di € 12.500,00 da parte di soggetto diverso da quello che ne aveva richiesto l’emissione, qualora, in mancanza di idonea attestazione esibita dall’esecutore materiale dell’operazione, possano presumere una violazione del disposto dell’articolo 1, comma 1, della ripetuta legge n° 197/1991.

Per idonea attestazione si intende la dichiarazione rilasciata dall’intermediario abilitato presso il quale è avvenuto il precedente trasferimento ovvero apposita delega all’incasso rilasciata dall’originario sottoscrittore o dal legittimo titolare. In quest’ultimo caso l’intermediario abilitato è tenuto a registrare l’operazione nell’Archivio Unico Informatico a nome dell’originario sottoscrittore o del legittimo titolare, indicando il soggetto intervenuto come delegato dell’operazione.

Qualora non ricorrano i presupposti di cui sopra, l’omessa comunicazione integra gli estremi della violazione punibile ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della legge n° 197/1991.

In ogni caso le banche devono valutare con la necessaria attenzione e prudenza le negoziazioni di certificati di deposito al portatore al fine di segnalare le ipotesi di infrazione previste dall’articolo 5, comma 2, nonché, anche sulla base di quanto previsto dalle “Istruzioni operative per l’individuazione di operazioni sospette”, di adempiere all’obbligo di segnalazione previsto dall’articolo 3 della medesima legge n. 197/1991.

(GIUSEPPE MARESCA)

Roma, 14.07.03